

CONTENUTI

PREMESSE

- Art. 1. Norme generali di tutela dei corsi d'acqua
- Art. 2. Fasce di rispetto
- Art. 3. Attività vietate sul reticolo
- Art. 4. Attività ammesse sul reticolo
- Art. 5. Fabbricati esistenti sul territorio
- Art. 6. Corsi d'acqua coperti
- Art. 7. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua
- Art. 8. Scarichi in corsi d'acqua
- Art. 9. Autorizzazione paesistica
- Art. 10. Concessioni per interventi ricadenti nel demanio
- Art. 11. Danni all'interno delle fasce di rispetto
- Art. 12. Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere
- Art. 13. Regimazione delle acque superficiali
- Art. 14. Sottopassi
- Art. 15. Imbocco corsi d'acqua intubati
- Art. 16. Argini
- Art. 17. Canalizzazioni agricole (fossi scoline)
- Art. 18. Richiesta di autorizzazione e concessione
- Art. 19. Cauzioni
- Art. 20. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

PREMESSE

Sulla base della individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto secondi quanto descritto nella *Relazione Tecnica*, con il presente “*Regolamento di Polizia Idraulica*” vengono regolate le attività vietate e quelle concesse all’interno delle fasce, soggette ad autorizzazione comunale.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono quindi indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d’intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto; l’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici, ne sorveglia l’osservanza.

Per quanto riguarda la normativa oggetto del presente studio (reticolo idrico di competenza comunale), si è fatto riferimento alle norme tecniche contenute nei seguenti testi di legge:

- Regio Decreto 25 Luglio 1904 n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” - artt. 96-97.
- Legge n. 36 / 1994 – “Disposizioni in materia di risorse idriche”, e relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 238/99).
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Deliberazione n.18/2001 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po) - norme per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua – art. 9 commi 5, 6 e 6 bis.
- Legge Regionale n. 1/2000, Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1 agosto 2003.

La normativa riportata nel “*Testo Unico sulle opere idrauliche*” R.D. n. 523 del 1904, regola le attività di polizia idraulica, applica fasce di rispetto ai corsi definiti pubblici ed elenca le attività vietate, quelle consentite attraverso concessione.

La Legge n. 36 del 1994 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”, con proprio regolamento attuativo, ha modificato il concetto di acqua pubblica considerando pubbliche sia le acque superficiali che quelle sotterranee.

La *Legge Regionale n.1 del 2000* prevede per la Regione Lombardia l'obbligo di individuare il reticolo principale sul quale la stessa continuerà a svolgere funzioni di polizia idraulica e il reticolo idrico minore che diverrà di competenza comunale. Sarà quindi il Comune stesso a calcolare i canoni di polizia idraulica relativi al reticolo idrico minore ed ad incamerare gli introiti derivanti dalla loro applicazione. Per il calcolo dei canoni di polizia idraulica nell'Appendice alla presente normativa sono riportati i canoni regionali di polizia idraulica come riportati sulla D.G.R. n. 7/13950.

Si fa presente che se dovessero intervenire successive modificazioni di Legge ai Canoni regionali di polizia idraulica varranno i Canoni di volta in volta modificati dai provvedimenti normativi regionali.

La *Delibera della Giunta Regionale n. 7/13950 del 1 agosto 2002* descrive la procedura da seguire per la redazione della normativa tecnica.

Art. 1. Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 152/99 art. 41, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'Amministrazione Comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Art. 2. Fasce di rispetto

Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua, alla situazione urbanistica locale ed a valutazioni di tipo idraulico e morfologico; tali fasce hanno geometrie pari a **metri 10 per ogni lato**:

- per i tratti di corsi d'acqua situati all'esterno del perimetro del centro edificato ai sensi della L. n. 765 1967 o all'esterno delle aree definite come "fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificate ed edificabili di P.R.G." del vigente P.R.G.;
- per i tratti di corsi d'acqua situati all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi della L. n. 285 del 30 aprile 1992 o all'interno delle aree definite come "fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificate ed edificabili di P.R.G." del vigente P.R.G..

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Si evidenzia che negli allegati cartografici (***Tavola 2*** in scala 1:5.000, della Relazione Tecnica), la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, necessariamente determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

Si tenga inoltre presente che le medesime norme si applicano anche per quei tratti di corso d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore che dovessero risultare come tratti di reticolo intubati.

Art. 3. Attività vietate sul reticolo

1. Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:
 - a) la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
 - b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
 - c) il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate;
 - d) il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
 - e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
 - f) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - g) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

2. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:
 - a) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nell'articolo successivo; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
 - b) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto;
 - c) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
 - d) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
 - e) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

- f) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- g) l'attività legata allo spandimento dei liquami zootecnici provenienti da qualsiasi tipo di allevamento;
- h) l'attività di pascolo o permanenza di bestiame (art. 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 253).

Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Art. 4. Attività ammesse sul reticolo

1. Gli *interventi* elencati di seguito *potranno essere eseguiti previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale* che, a propria discrezione, potrebbe richiedere una indagine dettagliata che, oltre a descrivere le caratteristiche tecniche-costruttive dell'intervento da realizzarsi, attesti che:
 - a) il regime del deflusso delle acque non viene alterato dalla realizzazione dell'opera;
 - b) l'opera prevista non determina alterazioni delle caratteristiche chimiche delle acque.

2. Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:
 - a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
 - b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
 - c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini se compatibili sulla base di un progetto;
 - d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
 - e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti,

- previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, quali gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc., nonché gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc.;
 - i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
 - j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
 - k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
 - l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
 - m) la ricostruzione, il tutto senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
 - n) scarichi di fognature private per acque meteoriche;
 - o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
 - p) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, purché autorizzati ai sensi delle leggi vigenti;
 - q) solo nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la copertura dei corsi d'acqua.
3. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, sono consentiti, previa autorizzazione:
- a) interventi di sistemazione a verde;
 - b) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;
 - c) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, quali gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc., la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti,

metanodotti, ecc., nonché di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;

- d) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- e) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- f) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
- g) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (cft. paragrafo successivo);
- h) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- i) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- j) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- k) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- l) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- m) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- n) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;
- o) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, solo se già autorizzate ai sensi del D.Lgs. n° 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa; alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definire all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Art. 5. Fabbricati esistenti sul territorio

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza variazione di posizione e forma.

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art. 6. Corsi d'acqua coperti

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Art. 7. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia rispetto.

Art. 8. Scarichi in corsi d'acqua

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti Competenti. In particolare ai Comuni spetta l'autorizzazione degli scarichi nei corsi d'acqua sotto l'aspetto della *quantità* delle acque recapitate.

Le Regioni disciplinano le fasi ed il regime autorizzatorio degli scarichi, le modalità di autorizzazione vengono stabilite in funzione del tipo di scarico come definito nel D.Lgs.152/99 (art.45-46) modificato dal D.Lgs.258/2000.

Tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 28 comma 1 D.Lgs.152/99 modificato dal D.Lgs.258/2000).

L'Autorità di Bacino definisce con propria direttiva le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle reti pluviali dalle aree urbanizzate nel reticolo idrografico. Allorquando tale direttiva verrà emanata essa diventerà il testo di legge di riferimento per l'autorizzazione agli scarichi nel reticolo minore dal punto di vista dei volumi recapitati. In assenza della suddetta direttiva si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque (P.R.R.A.). Si fanno presente i sotto elencati limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dalla Normativa vigente (P.R.R.A.):

- *20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;*
- *40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.*

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree limitrofe alle fasce di rispetto eventualmente destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno

essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

Art. 9. Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, con riferimento alla normativa vigente in materia di "*tutela del paesaggio*", il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo (svincolo ambientale) rilasciato dalla Regione Lombardia o se l'opera rientra tra quelle sub-delegate dagli enti competenti individuati dalla suddetta normativa.

Art. 10. Concessioni per interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 11. Danni all'interno delle fasce di rispetto

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua, se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, abbia effettuato l'intervento.

Art. 12. Prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la Direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale Direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori e comunque in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- *restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso,*

- *avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna,*
- *comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.*

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Art. 13. Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

È vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 14. Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

Art. 15. Imbocco corsi d'acqua intubati

A sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

E' comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura potranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Art. 16. Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

Art. 17. Canalizzazioni agricole (fossi scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 18. Richiesta di autorizzazione e concessione

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- a) Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche.
- b) Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- c) Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- d) Estratto vigente e/o adottato del P.R.G..
- e) Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- f) Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- g) Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- h) Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A..
- i) Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate.
- j) Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- k) Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- l) Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- m) Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico sul territorio comunale redatto ai sensi della L.R. 41/97 o L.R. 12/05 e delle relative delibere attuative e di indirizzo.
- n) Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

- o) Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate.

I rispettivi Canoni di Polizia idraulica sono riportati nell'*Appendice 1* alla Relazione Tecnica cui è allegato anche il presente Regolamento.

Art. 19. Cauzioni

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Art. 20. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Comunale ai sensi delle norme vigenti.